



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 181 DEL 11/12/2023**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SU VIA GIOSUE' CARDUCCI, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA ZARA E L'ARENILE, PER ATTIVITA' DI CANTIERE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che su via Giosuè Carducci, tratto compreso tra l'intersezione con via Zara e l'arenile, strada a doppio senso di circolazione a carreggiata singola, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, devono essere eseguite opere pubbliche convenzionate (collegate al p.e. 2022/641) di manutenzione del manto stradale, pavimentazione e realizzazione di marciapiede a raso;

Visto la "Comunicazione inizio lavori di opere convenzionate su via Carducci fino ad incrocio con via Zara" pervenuta dall'Arch. Canella Roberto, tecnico incaricato della P.V.T. srl, società intestataria del progetto a seguito di voltura del P. di C. n° 2022/641 del 06/07/2023 prot. 51376/2023;

Considerato che per l'esecuzione delle opere in premessa sarà necessaria interdire, nel periodo ricompreso tra l'11/12/2023 al 29/02/2024, la circolazione su via Giosuè Carducci, nel tratto considerato;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

Che **dalla pubblicazione della presente ordinanza sino alle 24:00 del 29/02/2024** la viabilità sulla carreggiata di **via Giosuè Carducci, tratto compreso tra l'intersezione con via Zara e l'arenile**, possa essere interrotta per consentire l'occupazione di cantiere e la realizzazione delle opere sopra indicate garantendo, in ogni caso, il libero e sicuro accesso dei residenti, domiciliati e frontisti.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare). In particolare, che:

1) l'area di cantiere (superiore a 07 gg.) sia delimitata e che siano apposti cartelli del tipo "segnali temporanei - tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, apposti in prossimità della testata del cantiere recanti le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
- b) estremi dell'ordinanza;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

2) l'area del cantiere delimitata sia segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;

3) la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92.

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori di installare apposita segnaletica di preavviso dell'eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessata (strada chiusa) e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni con l'apposizione della prescritta segnaletica.

Inoltre la disciplina della circolazione veicolare e pedonale, che potrà anche essere sospesa, deviata o regolamentata a mezzo di movieri, per il tempo strettamente necessario al fine di garantire in sicurezza le attività lavorative, durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.